

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1977, N. 12¹

**Proroga della durata in carica
di consigli comunali nella Regione²**

Art. 1

I consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, rimangono in carica non oltre il 30 giugno 1978, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Rimangono altresì in carica, fino all'insediamento dei nuovi consigli comunali, le amministrazioni straordinarie.

Rimangono in carica, infine, fino all'insediamento dei nuovi consigli comunali, tutti i componenti delle commissioni o comitati, compresi i componenti degli organi amministrativi delle aziende municipalizzate e di altri enti, che per legge o per statuto sono stati nominati dai consigli comunali.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 24 novembre 1977, n. 58 – Numero straordinario.
